

Sentenza 28/03/2008, n. 73

Materia: acque minerali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: dedotti dal ricorrente gli articoli 8 e 9 del D.P.R. 31 agosto 1972, n.670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), il principio di leale collaborazione e l'articolo 117, primo comma, Cost. in violazione della normativa comunitaria.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto : legge Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2007, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici).

Esito:

- estinzione del giudizio concernente la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici).
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della stessa legge, in riferimento agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 670/1972, al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 117, primo comma, Cost.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Le norme impugnate, (art. 13, comma 2 l.p. 7/2005), prevedono che la concessione delle acque minerali esistenti nel territorio della Provincia sia rilasciata "previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, e previa iscrizione nell'apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l'amministrazione provinciale", senza alcun coinvolgimento dello Stato, come rileva la difesa erariale, che rileva un contrasto con gli articoli dello statuto regionale, con il principio di leale collaborazione e con l'art. 117, primo comma, Cost., in violazione della normativa comunitaria.

Secondo il ricorrente lo Statuto della Regione ricomprende "le acque minerali e termali" tra le materie rientranti nella potestà legislativa delle Province, che deve essere esercitata "in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali", mentre per le "acque pubbliche" e per "l'igiene e sanità", si richiamano anche, nello Statuto, "i principi stabiliti dalle leggi dello Stato". Si sostiene inoltre che il decreto legislativo 105/1992, in attuazione di direttiva comunitaria, attribuisce al Ministero della salute, la competenza in materia di riconoscimento delle caratteristiche igieniche delle acque minerali e che la legge 833/1978 riservava allo Stato il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali.

Nel ricorso inoltre si sostiene che l'acqua minerale, in quanto potabile, con funzione anche terapeutica, incide sulla salute e che pertanto, in quanto la tutela della salute deve trovare base unitaria su tutto il territorio nazionale, ne discenderebbe che "le relative norme nazionali costituirebbero "i principi stabiliti dalle leggi dello stato, la cui osservanza, "con il rispetto degli interessi nazionali" lo statuto impone alla legislazione provinciale.

La difesa erariale sostiene inoltre che le acque minerali entrano nel mercato nazionale e che "se non fosse possibile eseguire a livello centrale le dovute verifiche", si troverebbero sul mercato acque con caratteristiche igieniche diverse, e dunque, sotto il profilo igienico, si avrebbero livelli minimi di tutela diversi. In conseguenza di ciò il "rapporto concorrenziale" non sarebbe fondato sulle caratteristiche igieniche, sulle proprietà terapeutiche e sulle eventuali controindicazioni, accertate da uno stesso organo, ma si sposterebbe sui criteri adottati dagli enti locali.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che "sarebbe alterata la posizione competitiva degli operatori economici del settore, alcuni dei quali potrebbero essere autorizzati ad immettere nel mercato nazionale acque che non potrebbero essere immesse sul mercato di altre regioni".

Il venir meno dell'unità di disciplina nazionale, pregiudica l'attuazione ed il funzionamento del mercato comune, invadendo la materia della "concorrenza" riservata allo Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost. .

Quanto all'articolo 19 della legge provinciale 7/2005, peraltro successivamente abrogato , e dunque verso il quale non sussisterebbe necessità di alcuna pronuncia, (e direttamente collegato con l'art. 13), questo avrebbe sconfinato, secondo il ricorrente, dai limiti della potestà legislativa della Provincia, interferendo in materia di concorrenza, violando, in contrasto con l'ordinamento comunitario, l'articolo 117, primo comma, Cost.

In sentenza si pronuncia l'estinzione del giudizio in riferimento alla denuncia dell'articolo 19 della legge provinciale n. 7 del 2005 in quanto il Consiglio dei Ministri ha deliberato di rinunciare all'impugnazione.

Per la restante questione, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della stessa legge, in riferimento ai limiti violati indicati in premessa della presente nota, sulla base delle seguenti considerazioni:

La Corte di Giustizia CE, con sentenza 17 luglio 1997, causa c-17/96, ha interpretato il disposto di cui all'articolo 1 della Direttiva 80/777/CEE, in materia di commercializzazione di acque minerali naturali, nel senso che non è necessario che un'acqua abbia " *proprietà salutari* "per poter essere riconosciuta acqua minerale naturale.

Tale direttiva è stata recepita con il dlgs. 428/1999, a modifica del d.lgs. 105/1992, mentre il d.m. 542/1992, reca i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali.

L'articolo 4 del d.lgs. 105/1992 attribuisce la competenza a decidere sul riconoscimento del carattere minerale di un'acqua al Ministro della Sanità che provvede con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

La disciplina soprarichiamata pone, nel suo complesso, i requisiti minimi, validi per tutto il territorio nazionale, per il riconoscimento del carattere di mineralità delle acque e, come tale, costituisce principio dell'ordinamento giuridico, e dunque un limite alla potestà legislativa primaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

Tale limite, ad avviso della Corte, non risulta superato dalla norma censurata, la quale non detta alcuna prescrizione in ordine ai requisiti di mineralità delle acque ai fini del riconoscimento di siffatto carattere, ma individua soltanto un determinato soggetto, (nella specie l'Agenzia provinciale per l'Ambiente, di concerto con l'ASL), deputato al riconoscimento, ma in base ai criteri fissati dal d.lgs. 105/1992, (legislazione statale).

Pertanto secondo la Corte Costituzionale non può ravvisarsi la lesione dei parametri evocati dal ricorrente.